



S I S T E M I C A

SISTEMICA **(Federazione delle associazioni sistemiche svizzere)**

STATUTI

TITOLO I: Nome, Sede, Durata, Scopo e Compiti:

Art. 1 Nome e sede:

- 1.1. *Sotto la denominazione Sistemica (di seguito denominata "Federazione") è fondata un'associazione mantello di utilità pubblica ai sensi dell'Art. 60ss. CC.*
- 1.2. *Sede della Federazione è il luogo di lavoro della sua/del suo presidente.*
- 1.3. *La durata della Federazione è illimitata.*

Art. 2 Scopo:

- 2.1. *La Federazione ha i seguenti scopi:*
 - *il raggiungimento degli obiettivi delle associazioni citate al termine di questi statuti (in seguito denominate "associazioni consociate", che rappresentano il pensiero sistemico nella terapia, nella consulenza, nella ricerca e nell'insegnamento;*
 - *assicura la continuità della collaborazione tra le associazioni consociate, senza limitarne l'autonomia;*
 - *rappresenta come associazione mantello i sistemici svizzeri nella EFTA (European Family Therapy Association).*
- 2.2. *La Federazione non ha scopo di lucro; è confessionalmente e politicamente neutrale.*

Art. 3 Compiti:

- 3.1. *La Federazione si pone i seguenti compiti:*
 - *diventa attiva nei confronti di autorità, associazioni professionali, assicurazioni, casse malati e altri enti secondo la necessità;*
 - *promuove il dialogo scientifico tra sistemici. A questo scopo può organizzare dei convegni;*
 - *può creare una homepage a suo nome come piattaforma di comunicazione, dalla quale sono rintracciabili le pagine internet delle associazioni consociate;*
 - *può assumersi a seconda dei bisogni altri compiti ai sensi dell'art. 2.1.*

-

TITOLO II: Associazioni consociate:

Art. 4 Membri:

- 4.1. Membri della Federazione sono le associazioni consociate firmatarie di questi statuti. Non esiste alcun socio individuale.
- 4.2. La Federazione può accettare dopo votazione nuove associazioni tra le associazioni consociate, che abbiano gli scopi citati all'art. 2.1. e sottoscrivano questi statuti.
- 4.3. Ogni associazione consociata può uscire dalla Federazione in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta della propria Assemblea generale. La quota sociale dell'anno corrente resta dovuta.
- 4.4. Il membro uscente perde ogni diritto collegato direttamente e/o indirettamente con la Federazione, rispettivamente con il suo campo di competenza e non può porre condizioni finanziarie.

TITOLO III: Organi:

Art. 5 Organi:

- 5.1. Organi della Federazione sono:
 - l'Assemblea dei delegati della Federazione;
 - l'Ufficio esecutivo (=comitato) e
 - l'Ufficio di revisione.
- 5.2. L'Assemblea dei delegati:
 - L'Assemblea dei delegati è l'organo supremo della Federazione.
 - Ogni associazione consociata delega due dei propri membri in seno all'Assemblea dei delegati.
 - L'Assemblea dei delegati decide all'unanimità.
 - All'inizio di ogni anno il/la presidente della Federazione invita l'Assemblea dei delegati all'assemblea ordinaria che avvalga il rapporto annuale del/della presidente, del/della cassiere/a e del/della rappresentante EFTA, che elegge i membri dell'Ufficio esecutivo, i revisori e il/la rappresentante nell'EFTA e decide sull'accettazione di nuove associazioni consociate.
 - Nelle elezioni non vengono prioritariamente presi in considerazione criteri di rappresentanza, ma di efficienza.
 - Le decisioni dell'Assemblea dei delegati vengono comunicate alle associazioni consociate e ai loro soci individuali con mezzi adeguati.
 - Ad eccezione che per l'assemblea ordinaria, l'Assemblea dei delegati lavora con l'ausilio di mezzi di comunicazione elettronici.
 - Per l'elaborazione di temi rilevanti per tutte le associazioni consociate, l'Assemblea dei delegati può istituire delle commissioni.

5.3. L'Ufficio esecutivo

- L'Assemblea dei delegati elegge tra i suoi membri un Ufficio esecutivo.
- L'Ufficio esecutivo si compone da almeno un/una Presidente, un/una Vicepresidente e un/una Cassiere/a. Questi ultimi hanno firma collettiva a due.
- L'Ufficio esecutivo rappresenta la Federazione nei confronti di terzi.

5.4. L'Ufficio di revisione

- L'Assemblea dei delegati elegge ogni anno due revisori dei conti.
- L'Ufficio di revisione controlla annualmente i conti presentati dal/dalla cassiere/a e redige un rapporto che presenta all'Assemblea dei delegati durante l'assemblea generale.

TITOLO IV: Finanze e responsabilità:

Art. 6 Finanze:

- 6.1. La Federazione finanzia le sue attività con la sua sostanza alimentata dalle rette dei membri e dai contributi di terzi.
- 6.2. La tenuta delle finanze della Federazione sottostà a un/una cassiere/a.
- 6.3. La quota delle associazioni consociate destinate al finanziamento della Federazione viene calcolata annualmente in proporzione alla somma annuale delle loro quote sociali ed è dovuta al 31.3 di ogni anno.

Art. 7 Responsabilità:

- 7.1. La Federazione risponde solo ed esclusivamente con la sua sostanza. La responsabilità delle associazioni è limitata all'importo delle loro quote sociali.

TITOLO V: Scioglimento:

Art. 8 Scioglimento della Federazione:

- 8.1. La Federazione può essere sciolta all'unanimità dell'Assemblea dei delegati, così come nel caso di ritiro di tutte le associazioni consociate tranne una. In questo caso è l'Assemblea dei delegati a decidere sulla suddivisione della sostanza societaria.
- 8.2. La liquidazione della Federazione spetterà all'ufficio esecutivo.

TITOLO VI: Disposizioni finali:

Art. 9 Disposizioni finali:

- 9.1. L'anno contabile dura dal 1.1 al 31.12, i primi conti annuali saranno da presentare la prima volta il 31.12.2005.
- 9.2. Per tutto quanto non citato in questi statuti, valgono le disposizioni dell'art. 60ss. del Codice Civile svizzero.
- 9.3. Gli statuti entrano in vigore dopo l'approvazione dell'Assemblea generale delle associazioni consociate.

Per le associazioni consociate fondatrici:

ASTHEFIS

SGS

Lausanne, den 12.03.07


Olten, den 11.03.07


PräsidentIn:

AktuarIn:


PräsidentIn:

AktuarIn:









STIRPS

VEF

Olten, den 11/09/07

Olten, den 11.9.07

PräsidentIn:

AktuarIn:

PräsidentIn:

AktuarIn:



